

**DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO  
DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI DATI DA PARTE DI  
SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE  
E/O ATTIVITÀ DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 8, COMMA 8, DELLA DELIBERAZIONE  
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 11  
MAGGIO 1999, N. 61**

**1. Premessa**

L'articolo 8, comma 8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 11 maggio 1999, n. 61, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 164 del 15 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99), recante la direttiva per le separazioni contabile e amministrativa per i soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia e relativi obblighi di comunicazione, prevede che l'Autorità predisponga, entro il 30 settembre di ogni anno, un modello in cui vengano indicati i dati distinti per provincia o per altra area geografica e per categoria di utenza che i soggetti giuridici sono tenuti a rendere disponibili, relativi a:

- a) consistenza degli impianti e delle infrastrutture;
- b) costi diretti;
- c) ricavi.

Sono tenuti alla rilevazione dei dati indicati nel modello i soggetti giuridici che operano in una o più attività del settore dell'energia elettrica come identificati dall'articolo 3 della deliberazione n. 61/99.

**2. Finalità del provvedimento dell'Autorità**

L'Autorità, entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi della sopra richiamata disposizione, comunica il modello per la raccolta dei dati relativi all'esercizio riferito all'anno successivo. Il modello predisposto dall'Autorità con la presente proposta di delibera si riferisce quindi al bilancio dell'anno 2000.

La raccolta dei dati verrà effettuata a consuntivo sulla base di appositi formulari predisposti dagli uffici dell'Autorità e trasmessi ai soggetti obbligati. La acquisizione dei dati relativi alle imprese esercenti il servizio elettrico risulta indispensabile per le funzioni che l'Autorità svolge al fine di:

- verificare i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, come stabilito dall'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge 14 dicembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- istituire un meccanismo di perequazione dei costi di distribuzione e vendita nei diversi ambiti territoriali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 3, comma 6 della legge n. 481/95;
- effettuare delle comparazioni tra dati economici e patrimoniali sia a livello di singola impresa che tra imprese esercenti il servizio elettrico, tenuto conto anche delle dimensioni delle imprese stesse.

A tal fine i dati richiesti ai soggetti esercenti le attività di distribuzione e/o vendita di energia elettrica devono essere:

- articolati per aree geografiche secondo criteri omogenei e stabili nel tempo;
- articolati per categoria di utenza in funzione della struttura tariffaria vigente;
- organizzati secondo criteri stabili nel tempo.

### **3. Contenuto del modello**

La definizione delle aree geografiche rilevanti per la raccolta dei dati è stata fatta con riferimento alla dimensione geografica minima ritenuta necessaria a garantire la confrontabilità tra soggetti esercenti le attività di distribuzione e/o vendita di energia elettrica. I dati vengono richiesti distinti per regione e per provincia, quali risultanti dalla ripartizione del territorio dello Stato italiano al 31 dicembre del 1998 e riguardano le attività di distribuzione e di vendita definite dai commi 6 e 7 dell'articolo 4 della deliberazione n. 61/99.

In particolare:

- l'area geografica di riferimento per i dati contabili relativi agli impianti e alle infrastrutture di distribuzione degli impianti in AT è la regione;
- l'area geografica di riferimento per i dati contabili relativi agli impianti e alle infrastrutture di distribuzione degli impianti in MT e BT è la provincia;
- l'area geografica di riferimento per i dati contabili relativi all'attività di vendita è la provincia;

- l'area geografica di riferimento per le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture delle attività di distribuzione e di vendita è la provincia;
- l'area geografica di riferimento per i ricavi sulle vendite di energia e le informazioni statistiche relative al calcolo dei ricavi è la provincia.

I dati contabili relativi all'attività di distribuzione e all'attività di vendita si riferiscono:

- a) per quanto riguarda i dati patrimoniali, al valore lordo delle immobilizzazioni, al fondo ammortamento calcolato sulla base delle aliquote economico-tecniche, al fondo ammortamento calcolato sulla base delle aliquote fiscali e finanziarie degli impianti e delle infrastrutture dei compatti delle attività di distribuzione e di vendita definiti dall'articolo 7, lettere d) e e) della deliberazione n. 61/99;
- b) per quanto riguarda i dati economici, alle sottovoci della voce “B) Costi della produzione” dello schema dei conti economici delle attività di distribuzione e di vendita distinte per compatti riservati a uso esclusivo dell’Autorità, come previsto dal comma 3 lettera b) dell’articolo 8 della deliberazione n. 61/99. Tali sottovoci riguardano i costi operativi, ad esempio il costo per il personale, gli ammortamenti e le svalutazioni, che sono direttamente attribuibili al comparto dell’area geografica di riferimento.

Le caratteristiche tecniche relative agli impianti e alle infrastrutture delle attività di distribuzione e di vendita si riferiscono ai dati fisici relativi alle reti di distribuzione di energia, alle stazioni di trasformazione, agli impianti di teleconduzione e agli apparecchi di misura, quali a titolo esemplificativo i chilometri di linea, il numero delle stazioni di trasformazione, la potenza installata di trasformazione, il numero degli apparecchi di misura e altre caratteristiche tecniche riferite ai singoli impianti e alle singole infrastrutture.

I dati sui ricavi da vendita e le informazioni statistiche relative all’utenza servita si riferiscono agli importi fatturati, alla domanda di energia elettrica, alla potenza e alla consistenza dei clienti serviti. Tali informazioni vengono richieste distinte per categoria di utenza, ovvero in funzione delle condizioni tariffarie applicate, ai sensi dei vigenti provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi. Le stesse informazioni vengono richieste, per gli utenti allacciati in media e bassa tensione, disaggregati anche per aree territoriali ad alta, media e bassa tensione, definite dall’articolo 4 della deliberazione dell’Autorità dell’1 settembre 1999, n.128, in corso di pubblicazione, recante la definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e di indicatori di continuità del servizio.

#### **4. Conclusioni**

Già in passato gli uffici dell’Autorità hanno predisposto questionari per la raccolta di dati e di informazioni, distinti per ambito territoriale. I dati e le informazioni richieste nel modello definito dalla presente proposta di delibera risultano in linea con quanto richiesto in passato e consentono la regolare raccolta delle informazioni, tenuto conto delle funzioni che spettano all’Autorità nel settore della distribuzione e vendita dell’energia elettrica.

Per quanto riguarda la continuità con la raccolta di dati e di informazioni effettuata negli esercizi passati, i questionari predisposti dagli uffici dell’Autorità si riferiscono agli anni 1996, 1997 e 1998 e sono stati inviati all’Enel Spa ed a un campione di aziende municipalizzate. In particolare, per l’Enel Spa i dati dei questionari relativi alle attività di distribuzione e di vendita sono stati richiesti distinti per le 147 zone, costituenti le unità di base in cui era organizzata la società fino alla fine del 1998<sup>1</sup>.

La scelta di avere come ambito territoriale di riferimento la provincia e la regione e non l’assetto organizzativo dell’Enel Spa è legata principalmente al fatto che la struttura organizzativa dell’Enel Spa risulta in continua evoluzione e quindi non verrebbe garantita la omogeneità e la continuità nei riferimenti.. Inoltre, anche ai fini della predisposizione di un meccanismo di perequazione pare necessario acquisire dati di riferimento disaggregati e comparabili con altre imprese di diversa dimensione, il cui parametro operativo sia individuabile nella provincia .

---

<sup>1</sup> Nel 1999, l’Enel Spa ha proceduto ad una nuova configurazione del proprio assetto, articolando le Unità di base della distribuzione in 65 Esercizi (unità di gestione della rete MT e di coordinamento, a prevalente carattere tecnico a servizio delle nuove Zone), 266 Zone e 9 Zone Metropolitane.